

Allegato "C" alla Racc.n.9113

FONDAZIONE VALSESIA

Ente Filantropico del Terzo Settore

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, disciplina e sede

1. È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 - di seguito, per brevità D. Lgs. 117/2017" - e ai sensi del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"FONDAZIONE VALSESIA Ente Filantropico del Terzo Settore"**, che assume la forma giuridica di Fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore - sezione "Enti filantropici" - istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente - di seguito per brevità "Fondazione" o "Ente filantropico" - ha l'obbligo di inserire la locuzione "Ente Filantropico del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Borgosesia (VC). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Organo di amministrazione ha la facoltà di istituire, nell'ambito del territorio della Valsesia, uffici operativi e/o sedi secondarie onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo della necessaria rete di relazioni ai fini del raggiungimento della finalità e attività di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2

Origine della Fondazione e percorso costitutivo

1. Con atto ricevuto dal Notaio Paola Ponzana di Borgosesia il 21 giugno 2018, Rep.n.15510/7031, (regolarmente registrato ai sensi di legge) è stato costituito il Comitato, senza fini di lucro, denominato "Comitato Fondazione Valsesia", finalizzato alla raccolta fondi mirata alla costituzione di una Fondazione di Comunità, "il cui ambito di operatività si estenderà sull'intero asse vallivo valesiano, avente lo scopo di promozione di fini sociali, favorendo al contempo lo sviluppo territoriale, culturale ed economico della Valsesia con l'obiettivo ultimo di un accrescimento del benessere per la comunità di riferimento.

2. Con atto ricevuto dal Notaio Giuseppe Torelli di Vercelli il 3 dicembre 2018, Rep.n.17257/8161, (regolarmente registrato ai sensi di legge) è stata costituita la Fondazione Valsesia, priva di scopo di lucro, col fine di

perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale dell'asse vallivo della Valsesia - nei seguenti Comuni: Ailoche, Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Grignasco, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Prato Sesia, Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Romagnano Sesia, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca - nonché di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità al fine di migliorare le condizioni di vita della comunità valesiana, migliorando così il "senso di comunità" della stessa.

3. Con Verbale di Consiglio di Amministrazione reso per atto pubblico dal Notaio Paola Ponzana di Borgosesia il 31 ottobre 2019, Rep.n.16197/7551, (regolarmente registrato ai sensi di legge) la Fondazione ha modificato il proprio Statuto al fine di adeguarlo alla disciplina delle Onlus di cui al D. Lgs. 460/1997 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

4. Con Verbale di Consiglio di Amministrazione reso per atto pubblico dal Notaio Paola Ponzana di Borgosesia il 27 giugno 2023, Rep.n. , (in corso di registrazione ai sensi di legge) la Fondazione ha modificato il proprio statuto al fine di adeguarlo al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 nonché ha contestualmente proceduto a richiedere iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione c) Enti filantropici.

Articolo 3

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di:

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 117/2017;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a)];

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [lett. e)];

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. i)];

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k)];

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l)];

h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [lett. m)];

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; [lett. p)];

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; [lett. q)];

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; [lett. w)];

2. La Fondazione opera nell'ambito territoriale dell'asse vallivo della Valsesia - costituito dai seguenti Comuni: Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Grignasco, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Prato Sesia, Pray,

Quarona, Rassa, Rimella, Romagnano Sesia, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo Sesia, Vocca - e si propone di migliorare le condizioni di vita della Comunità valsesiana, promuovendo il "senso di comunità" della stessa.

3. In particolare, e compatibilmente con le Attività di Interesse Generale di cui sopra, la Fondazione, nello specifico, si propone di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, finalizzate a migliorare la qualità della vita della Comunità valsesiana;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La Fondazione può svolgere le proprie attività, eccezionalmente, anche a favore di iniziative operanti su realtà territoriali limitrofe l'area geografica della Valsesia a condizione che le stesse iniziative trovino l'approvazione e/o il sostegno economico anche delle Fondazioni di Comunità operanti su tali territori.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

6. Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Articolo 4

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto integrative delle stesse, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

2. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli

scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;

c) promuovere la raccolta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;

f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) istituire premi e/o borse di studio;

j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e

altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) da lasciti ed elargizioni effettuate da Enti pubblici o da Soggetti privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio;
- f) da avanzi di gestione che, con delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere destinati a incrementare il patrimonio;
- g) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a perseverarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.

4. La Fondazione gestisce il proprio patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre proprie attività, anche mediante l'istituzione di fondi con destinazione filantropica vincolata, ovvero può affidarne la gestione a intermediari abilitati.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti principi:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di

imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 7

Finanziamento delle attività e destinazione delle rendite

1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali.

In particolare:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e/o da soggetti terzi.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

3. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

4. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dall'Organo di Amministrazione sulla base di:

- a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire;
- b) priorità e strumenti di intervento;
- c) settori, ambiti e aree geografiche di intervento;
- d) ammontare complessivo delle risorse da destinare

all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.

5. La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.

6. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per

la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Volontari

1. La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.
2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
3. I volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
4. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 dl D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 9

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 10

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 11

Organi, durata delle cariche e limite di mandati

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Presidente e il Vicepresidente;
 - l'Organo di controllo;
 - l'Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

1. Le cariche sociali hanno durata di 5 (cinque) anni. Loro eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

1. I componenti degli organi della Fondazione compreso il Presidente, possono esercitare non più di 2 (due) mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a 3 (tre) anni dalla data di cessazione del precedente.

Articolo 12

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza ed esclusione

1.1 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;

b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore a 6 (sei) mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a 6 (sei) mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a 1 (un) anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni per un qualunque delitto non colposo;

d) coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

e) i parenti entro il 3° (terzo) grado o i coniugi di un membro del Consiglio di Amministrazione;

f) i legali rappresentanti dei soggetti che abbiano ricevuto un rilevante contributo da parte della Fondazione nei 3 (tre) esercizi precedenti la data della nomina;

1.2 Fatte salve le cause di incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, non possono far parte degli organi della Fondazione:

- i membri del Parlamento nazionale ed europeo,

del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;

- i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, del Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli organi delle Comunità montane;

- i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

1.3 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive alle adunanze del Consiglio non giustificate.

1.4 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

1.5 L'esclusione e la decadenza sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente.

Articolo 13

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 11 (undici) membri di cui:

a) 1 (uno) nominato dall'Unione Montana Valsesia, nella persona del Presidente o del Legale rappresentante, o nel caso di sopravvenuta decadenza di questa Istituzione, dall'autorità di riferimento istituzionale anche eventualmente delegata per il territorio dell'Unione Montana Valsesia secondo la delimitazione territoriale risultante alla data del 1° gennaio 2022;

b) 1 (uno) nominato dal Comune di Varallo nella persona del Sindaco pro-tempore;

c) 1 (uno) nominato dal Comune di Borgosesia nella persona del Sindaco pro-tempore;

d) 1 (uno) nominato dal Comune di Gattinara nella persona del Sindaco pro-tempore;

e) 1 (uno) nominato dalla Diocesi di Novara nella persona di S.E. il Vescovo pro-tempore;

f) 1 (uno) nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli nella persona del Presidente o del Legale rappresentante;

g) 1 (uno) nominato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino nella persona del Presidente o del Legale rappresentante;

h) 2 (due) nominati per cooptazione dai membri di natura privata - di cui alle lettere e), f), e g) - nella prima adunanza utile del nuovo Consiglio di Amministrazione;

i) fino a 2 (due) nominati per cooptazione dai membri di natura privata - di cui alle lettere e), f), g) e h) nella prima adunanza utile del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto della presenza di più di 6 (sei) consiglieri dello stesso genere.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione - ad eccezione dei componenti di cui alle lettere h) e i) del precedente comma - sono nominati dai Rappresentanti legali degli Enti e tutti operano senza vincolo di mandato. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte degli Enti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione. In ogni caso sono da ritenersi invalide le adunanze di Consiglio di Amministrazione in cui la maggioranza dei presenti ai fini del quorum deliberativo sia composta da membri del Consiglio di Amministrazione di nomina pubblica.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi, decorrenti dall'immissione nella carica, scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio e possono essere riconfermati.

5. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

6. I membri che si trovino, nello svolgimento delle proprie mansioni, in conflitto d'interesse devono astenersi dalla votazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui si presenti tali fattispecie.

7. In caso di cessazione o decadenza anticipata dalla carica di uno o più membri del Consiglio per qualsiasi motivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio al soggetto autore della nomina del membro dimissionario di cui al presente articolo, il quale entro 30 (trenta) giorni dovrà nominare un sostituto. I nuovi membri nominati dureranno in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

8. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

9. Si applica l'articolo 2382 Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 14

Competenze e poteri dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione governa la Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della stessa, come proposti dal Presidente, e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. L'Organo di Amministrazione amministra la Fondazione e ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare in merito alla sussistenza delle cause di esclusione dei membri del Consiglio.
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da almeno 3 (tre) Consiglieri;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15

Convocazioni delle adunanze e quorum dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 (giorni) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

3. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza. Le adunanze in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario dell'adunanza che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove sarà presente il Presidente e il Segretario.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

6. Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza

assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento dell'ente sono adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio.

Articolo 16

Comitato Esecutivo

1.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 4 (quattro) membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario generale.

1.2 Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione.

1.3 Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

1.4 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni 2 (due) mesi e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri, almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza, con le stesse modalità previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

1.5 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di tutti i membri in carica, i quali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

1.6 Il Comitato Esecutivo resta in carica per 5 (cinque) esercizi. La cessazione volontaria anticipata di un membro del Comitato Esecutivo non comporta automaticamente la cessazione volontaria anticipata anche della carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle

direttive degli Organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta;

- solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

- cura le relazioni con enti, istituzioni imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

2. Lo stesso Presidente può essere riconfermato per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 18

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, ove nominato, è designato anche al suo interno, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce, qualora esterno all'Organo, l'eventuale inquadramento contrattuale, con mandato minimo della durata in carica del Consiglio stesso e il cui compenso, in ogni caso, non può essere superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs n117/2017.

2. Esso ha compiti di supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione nel perseguire le decisioni del Consiglio, al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione, dei relativi uffici e dell'eventuale personale di cui si avvale.

3. Il Segretario Generale fa parte del Comitato Esecutivo e, qualora esterno all'Organo di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Organo di controllo

1. L'Organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice civile.

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno

essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina le proposte di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed eventualmente di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la Revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo.

Articolo 20

Organo di Revisione legale dei conti

1. L' Organo di Revisione legale dei conti della Fondazione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

2. È composto, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 21

Foro competente

1. Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Vercelli.

Articolo 22

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente presenti e che operano sul territorio valsesiano, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, ovvero di altro ufficio individuato dalla normativa pro tempore vigente, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 24

Statuto e norma transitoria

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Organo di amministrazione può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 11, comma 3; 12, commi 2 e 3; 13, commi 1 e 2 e 16, comma 1 del presente Statuto relativi, rispettivamente a:

- limite dei mandati consecutivi;
- cause di incompatibilità;
- composizione dell'Organo di amministrazione;
- composizione del Comitato Esecutivo

entrano in vigore dal mandato di Consiglio di Amministrazione 2024-2028.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

FIRMATO CERRA LAURA

FIRMATO

PAOLA PONZANA NOTAIO